



IRF – ISTITUTO REGIONALE PER LA FLORICOLTURA

Sede: Via G. Carducci 12 – 18038 Sanremo (IM)

Tel.: 0184 535149

Sito: [www.regflor.it](http://www.regflor.it)

E-mail: [irf@reglfor.it](mailto:irf@reglfor.it)

**REGOLAMENTO E TARIFFARIO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI  
DELL'ISTITUTO REGIONALE PER LA FLORICOLTURA**

*Approvato con Delibera di Comitato Direttivo n.14 del 10.11.2023  
Entrato in vigore dal 1 gennaio 2024*

### **ART. 1**

L'Istituto, ai sensi della Legge Regionale 1 dicembre 2006, n.39 e dello Statuto, fornisce agli operatori floricoli liguri, ad un prezzo fissato nel quadro di una gestione senza fini di lucro, le seguenti forniture o prestazioni:

- A. Servizio di propagazione/clonazione *in vivo* ed *in vitro*;
- B. Analisi fitopatologiche;
- C. Cessione di materiale vegetale;
- D. Consulenze;
- E. Corsi di formazione e di aggiornamento.

### **ART. 2**

Colui che intenda richiedere all'Istituto una fornitura o una prestazione deve presentare apposita domanda scritta nella quale, oltre i propri dati e la specificazione della prestazione o fornitura richiesta, dovrà riportare:

1. Dichiarazione di aver preso esatta conoscenza del presente regolamento con relativi allegati e di assoggettarsi allo stesso;
2. Dichiarazione che non pretenderà alcun indennizzo per l'eventuale ritardo nella consegna della fornitura o prestazione, quando lo stesso sia dovuto a cause non prevedibili alla stesura del preventivo;
3. Dichiarazione che è entrato legalmente in possesso del materiale consegnato all'Istituto e che manleva lo stesso da ogni e qualsiasi responsabilità anche in riferimento alla legge sulla tutela delle novità vegetali;
4. Di impegnarsi a versare all'Istituto entro 30 giorni dal ricevimento della fattura l'importo dovuto per la fornitura o la prestazione ottenuta, accettando che, scaduto tale termine, verranno applicati gli interessi di mora secondo il tasso legale.

### **ART. 3**

Saranno esaminate tutte le domande presentate e sarà data esecuzione a tutte le richieste compatibilmente con le capacità produttive, organizzative e con i programmi dell'Istituto. Indi, verrà consegnato al richiedente un preventivo relativo alla fornitura o prestazione richiesta, firmato dal Direttore dell'Ente o suo sostituto.

### **ART. 4**

L'Istituto osserverà un comportamento di assoluta correttezza e riservatezza nei confronti dei richiedenti, astenendosi dal fornire ad estranei informazioni, comunicazioni e notizie delle quali è venuto a conoscenza a seguito dei rapporti intercorsi con i richiedenti.

### **ART. 5**

Il materiale vegetale ottenuto a seguito della richiesta, resta di proprietà del floricoltore richiedente, ivi compreso l'eventuale materiale vegetale deviante originato da processi tecnologici applicati in relazione alla richiesta stessa, sempreché il floricoltore ne richieda formalmente la conservazione assumendosene i relativi oneri e comunque per un periodo non superiore a mesi tre, se non diversamente stabilito.

In caso di mancata richiesta o di rinuncia od oltre i sopracitati termini di conservazione l'Istituto potrà procedere a distruggere o a disfarsi del materiale stesso - a seconda se trattasi di materiale tutelato dal brevetto o no.

### **ART. 6**

Il materiale vegetale ottenuto dall'Istituto sulla base di ricerche autonome verrà commercializzato ai floricoltori liguri dopo aver valutato, caso per caso, l'opportunità o meno di tutelare le novità con brevetto.

#### **ART. 7**

I soci, iscritti nelle Associazioni aderenti, che siano in regola con il pagamento delle quote, hanno la preferenza nell'acquisto di materiale di moltiplicazione prodotto dall'Istituto, nonché nell'espletamento dei servizi previsti dal IV comma dell'art.1 della Legge istitutiva n.39/2006.

#### **ART. 8**

La ripartizione del materiale di cui all'art. 6 fra i richiedenti, avverrà tenendo conto delle esigenze di mercato, applicando la preferenza di cui all'art.7, compatibili con dette esigenze di mercato e seguendo i criteri e le normative dettagliatamente specificate nell'allegato "C".

#### **ART. 9**

L'Istituto potrà portare a conoscenza degli operatori floricoli liguri i procedimenti tecnici già sperimentati e perfezionati ottenuti, avvalendosi anche di strumenti di analisi.

Tutto il materiale vegetale ottenuto dall'Istituto e che necessita di prove colturali potrà anche essere dato - in modeste quantità e gratuitamente - con provvedimento amministrativo immediatamente esecutivo del Direttore di cui sarà data comunicazione al Comitato Direttivo - ad operatori floricoli che si dichiareranno disponibili ad effettuare tali prove e sperimentazioni alle condizioni stabilite nelle apposite convenzioni.

Tutto il materiale vegetale acquistato dall'Istituto e che necessita di prove colturali in ambienti con climi ed esposizione diversi da quelli dell'Istituto, potrà anche essere dato - in modeste quantità e gratuitamente - con provvedimento immediatamente esecutivo del Direttore - ad operatori floricoli, a Enti ed Associazioni che si dichiareranno disponibili ad effettuare tali prove e sperimentazioni, alle condizioni stabilite nelle apposite convenzioni.

#### **ART. 10**

Nel caso i richiedenti non dovessero provvedere a versare tutta la somma relativa alla fornitura o prestazione, dovuta in relazione alla richiesta nonché al ritiro del materiale ottenuto, l'Istituto procederà a diffidare il richiedente, mediante lettera raccomandata A.R, ad effettuare, entro il termine perentorio di giorni 30, il pagamento - compresi gli interessi di mora - e/o il ritiro del materiale. Trascorsi inutilmente i 30 giorni, il richiedente decade automaticamente dai diritti stabiliti dall'art. 5 del presente regolamento e l'Istituto potrà anche ricorrere ai mezzi legali per ottenere il pagamento del credito. In ogni caso le spese per il mantenimento del materiale non ritirato saranno addebitate al richiedente.

Agli inadempienti, fatte salve le azioni legali per il recupero, dei crediti, non verrà più concessa alcuna licenza di coltivazione per qualsiasi varietà brevettata dall'Istituto o qualsiasi prestazione o fornitura.

#### **ART. 11**

L'IRF in qualità di soggetto adibito alla formazione in materia fitosanitaria, autorizzato dal Servizio Fitosanitario Regionale - autorizzazione n. PG/2015/61622 del 30/03/2015, dal 2015 organizza e svolge corsi di formazione e aggiornamento per il rilascio o il rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e uso, alla vendita di prodotti fitosanitari e alla consulenza in materia di difesa integrata, sulla base delle norme adottate a livello nazionale e regionale (riferimenti normativi d.lgs 150 del 14/08/2012; Decreto interministeriale 22/01/2014 "PAN").

#### **ART. 12**

I prezzi e le tariffe del materiale prodotto o delle prestazioni effettuate a favore dei richiedenti sono stabiliti negli allegati "A", "B", "C" "D" ed "E" del presente regolamento. Gli stessi sono stati determinati tenendo conto di quanto segue:

- il costo della mano d'opera;

- il materiale di consumo utilizzato per laboratori e colture e costi di ammortamento di impianti;
- consumi energetici;
- parte delle spese di amministrazione generale.

Nello stabilire il prezzo di cessione del materiale prodotto e della prestazione l'Istituto provvederà, inoltre, a sommare totalmente o pro-quota al costo dell'ultima operazione che rende possibile la consegna del materiale o la comunicazione del risultato, i costi delle operazioni svolte a monte propedeutiche al risultato finale.

Nel caso in cui dovranno essere aggiunti soltanto i costi precedenti pro-quota, l'entità della quota medesima verrà determinata con provvedimento deliberativo del Comitato Direttivo.

Restano esclusi dal succitato calcolo i costi relativi alla ricerca ed alla sperimentazione che costituiscono la funzione pubblica dell'Istituto.

#### **ART. 13**

Nel caso in cui ricorrano le fattispecie contemplate dall'art.3, lett.e) della Legge 19-3-90, n.55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, l'Ente procederà a dare attuazione a quanto disposto dall'art. 7 della succitata Legge, mediante acquisizione della dichiarazione da parte degli interessati di cui al comma 7) del medesimo articolo, per tutti quei contratti - provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio ecc..- il cui valore sia superiore 600,00 € - I.V.A. esclusa.

#### **ART. 14**

Qualora i rapporti intercorrenti fra l'Istituto Regionale per la Floricoltura ed i richiedenti siano regolati da scritture private (disciplinari, convenzioni, contratti) - all' uopo predisposte e contenenti tutte le clausole e condizioni necessarie - dette scritture private dovranno riportare la seguente clausola compromissoria:

"Tutte le controversie che potessero sorgere circa l'interpretazione e/o l'esecuzione dei presenti accordi saranno sottoposte alla cognizione del Tribunale di Sanremo che per parti convengono quale foro territorialmente competente."

## **ALLEGATO "A": PROPAGAZIONE/CLONAZIONE *IN VIVO* ED *IN VITRO* (ED EVENTUALE RISANAMENTO SE RICHIESTO)**

### CLONAZIONE *IN VITRO* DI GENOTIPI DI RANUNCOLO

- ✓ € 550,00 (cinquecentocinquanta/00 euro) per ogni genotipo clonato *in vitro* per il quale sarà fornito al soggetto richiedente uno stock base costituito da 50 piante *in vitro* o *in vivo*; questa voce di spesa comprende anche un primo screening per le infezioni virali base (indicate dall'IRF) sul materiale in entrata ed un secondo screening sul materiale acclimatato (l'utente può richiedere ulteriori test da concordare con l'IRF, che verranno fatti pagare a parte, secondo quanto indicato nel tariffario specifico per le analisi fitopatologiche).
- ✓ Per ogni plantula *in vitro*, prodotta oltre lo stock-base, il soggetto richiedente corrisponderà all'IRF l'importo di 0,50 € (cinquanta centesimi dieuro).
- ✓ Per ogni plantula acclimatata *ex vitro*, prodotta oltre lo stock-base, il soggetto richiedente corrisponderà 0,75 € (settantacinque centesimi di euro).
- ✓ Per ogni clone conservato *in vitro*, l'utente corrisponderà € 100,00 (cento/00 euro)/anno di conservazione.

Tutti i prezzi sono da intendersi esclusi IVA in vigore di legge.

### CLONAZIONE *IN VITRO* DI GENOTIPI DI STATICE/LIMONIUM

- ✓ € 200,00 (duecento/00 euro) per ogni genotipo clonato *in vitro* per il quale sarà fornito al soggetto richiedente uno stock di plantule costituito da 50 plantule *in vitro* o *in vivo*; questa voce di spesa comprende anche un primo screening per le infezioni virali base (indicate dall'IRF) sul materiale in entrata ed un secondo screening sul materiale acclimatato (l'utente può richiedere ulteriori test da concordare con l'IRF, che verranno fatti pagare a parte, secondo quanto indicato nel tariffario specifico per le analisi fitopatologiche).
- ✓ Per ogni plantula *in vitro*, prodotta oltre lo stock-base, il soggetto richiedente corrisponderà all'IRF l'importo di 0,30 € (trenta centesimi di euro).
- ✓ Per ogni plantula acclimatata *ex vitro*, il soggetto richiedente corrisponderà 0,50 € (cinquanta centesimi di Euro).
- ✓ Per ogni clone conservato *in vitro*, l'utente corrisponderà € 100,00 (cento/00 euro)/anno di conservazione .

Tutti i prezzi sono da intendersi esclusi IVA in vigore di legge.

### CLONAZIONE E RISANAMENTO *IN VITRO* DI GENOTIPI DI GAROFANO

- ✓ € 535,00 (cinquecentotrentacinque/00 euro) per ogni genotipo clonato *in vitro* per il quale sarà fornito al soggetto richiedente uno stock di plantule costituito da 50 plantule *in vitro* o *in vivo*; questa voce di spesa comprende anche un primo screening per le infezioni virali base (indicate dall'IRF) sul materiale in entrata ed un secondo screening sul materiale acclimatato (l'utente può richiedere ulteriori test da concordare con l'IRF, che verranno fatti pagare a parte, secondo quanto indicato nel tariffario specifico per le analisi fitopatologiche).
- ✓ Per ogni plantula *in vitro* prodotta oltre lo stock-base, il soggetto richiedente corrisponderà all'IRF l'importo di 0,30 € (trenta centesimi di euro).
- ✓ Per ogni plantula acclimatata *ex vitro*, oltre le plantule nello stock base e dello stock di conservazione, il soggetto richiedente corrisponderà 0,50 € (cinquanta centesimi di Euro).

- ✓ Per ogni clone conservato *in vitro*, l'utente corrisponderà € 100,00 (cento/00 euro)/anno di conservazione, solo per questa specie la conservazione comprende anche una fornitura di 20 piante acclimatate all'anno.

Tutti i prezzi sono da intendersi esclusi IVA in vigore di legge.

### CLONAZIONE IN VITRO DI GENOTIPI DI PIANTE SUCCULENTE

- ✓ € 50,00 (cinquanta/00 euro) per ogni genotipo che sarà consegnato ad IRF, da corrispondere al momento della consegna. Il prezzo si riferisce all'inoculo e alle prove preliminari di reattività alla coltura *in vitro*, effettuate su un numero massimo 10 piante madri/genotipo o da 1 g di seme.
- ✓ € 150,00 (cinquecentocinquanta euro) per ogni genotipo clonato *in vitro* per il quale sarà fornito al soggetto richiedente uno stock di plantule costituito da 100 plantule *in vitro* o *in vivo*. Eventuali test fitopatologici che si rendessero necessari per la buona riuscita della clonazione saranno concordati tra le parti e regolati dal vigente tariffario IRF.
- ✓ Per ogni plantula *in vitro*, prodotta oltre lo stock-base, l'utente corrisponderà all'IRF l'importo di 0,30 € (trenta centesimi di Euro).
- ✓ Per ogni plantula acclimatata *ex vitro* il soggetto richiedente corrisponderà 0,50 € (cinquanta centesimi di euro).
- ✓ Per ogni clone conservato *in vitro*, il soggetto richiedente corrisponderà € 50,00 (cinquanta/00 euro)/anno di conservazione.

Tutti i prezzi sono da intendersi esclusi IVA in vigore di legge.

### CLONAZIONE ED EVENTUALE RISANAMENTO IN VITRO DI ALTRE SPECIE

Per altre specie di piante, non riportate nei paragrafi precedenti, i prezzi saranno decisi con accordi specifici concordati tra le parti.

### CONTRATTI DI CLONAZIONE IN VIVO DI SPECIE LEGNOSE ORNAMENTALI

L'attività di radicazione di talee e l'allevamento di giovani piante di specie ad interesse ornamentale a partire da materiale vegetale proveniente da piante selezionate fornito dall'Azienda richiedente è svolta con le seguenti modalità:

- 1) **FASE 1:** Avvio delle attività:
  - sopralluoghi dei tecnici IRF presso l'AZIENDA e definizione dello stato vegetativo della raccolta del materiale vegetale utile per avviare il protocollo di propagazione;
  - consegna del materiale vegetale del genotipo (dei genotipi) scelto/i presso le strutture IRF;
  - eventuali test fitopatologici per uno screening generale del materiale;
  - svolgimento di prove esplorative per valutare la capacità di radicazione;
  - ogni altra attività propedeutica ed utile al buon raggiungimento degli obiettivi prefissati.
- 2) **FASE 2:** Ottenimento di un primo stock di giovani piante fino ad un massimo di 1.000 piante di altezza minima 20 cm;
- 3) **FASE 3:** Ottenimento di successive giovani piante in quantitativi nel rispetto delle capacità produttive dell'IRF.

Il corrispettivo richiesto per questa attività è di:

- € 1.800,00 (milleottocento/00 euro), una tantum per la **FASE 1** di avvio, indicata all'art.5) alla firma del contratto;

- € 2,50 (due euro e cinquanta) per ogni giovane pianta ottenuta nella **FASE 2**, indicata all'art.5) alla firma del contratto, entro 30 gg dalla consegna del materiale;
- € 3,00 (tre/00 euro) per ogni giovane pianta prodotta nella **FASE 3**, indicata all'art.5) alla firma del contratto, entro 30 gg dalla consegna del materiale.

In caso di richieste relative a specie di piante non espressamente previste, i corrispettivi richiesti saranno determinati dal Direttore sulla base dei criteri stabiliti all'art.12 del presente Regolamento.

Per piante risanate si intendono piante che danno risposte negative ai metodi diagnostici che la ricerca ha messo a disposizione. I test sierologici si considerano negativi in relazione ai sieri disponibili.

I fiori recisi provenienti dalle diverse operazioni attuate dall'Istituto si venderanno di volta in volta, a Cooperative o ad Operatori di mercato di fiducia dell'Amministrazione, che dovranno essere inclusi in un elenco approvato dall'Organo esecutivo dell'Istituto entro il mese di dicembre per l'anno successivo.

Il Presidente provvederà a verificare che i prezzi versati all'Istituto, di volta in volta, corrispondano alle quotazioni di mercato.

## ALLEGATO "B": ANALISI FITOPATOLOGICHE

Tabella 1 – Tariffario IRF per analisi fitopatologiche		
COD	TIPOLOGIA DI ANALISI:	Tariffa (Iva esclusa)
1	Analisi generica (esame visivo e osservazione stero-microscopica) (€/campione)	€ 12,50
<b>Analisi fungine e batteriche</b>		
2	Isolamento su substrati agarizzati generici e/o selettivi, allestimento di camera umida, e successiva osservazione microscopica dei miceti ottenuti (identificazione del genere o, in caso manchino strutture specifiche, della famiglia/ordine) (€/campione)	€ 25,00
3	Analisi per l'identificazione del patogeno mediante tecniche specifiche (IFA, BIOLOG, ...) (€/campione)	€ 37,00
4	Analisi per l'identificazione del patogeno mediante: tecniche molecolari, postulati di Koch, LOPAT, ... (€/campione)	€ 74,00
<b>Analisi virologiche</b>		
5	Analisi mediante tecnica ELISA (€/virus/campione)	€ 7,00
6	Analisi mediante impiego di piante test disponibili al momento del conferimento (€/pianta test)	€ 18,50
<b>Analisi entomologiche</b>		
7	Identificazione di specie o famiglia di insetto o acaro con ricerca bibliografica (€/parassita)	€ 25,00
8	Allevamento di insetti per l'identificazione da materiale sfarfallato (€/parassita)	€ 62,00
<b>Visite aziendali</b>		
9	Sopralluogo in aziende localizzate nel raggio di 30 Km dalla sede IRF	€ 62,00
10	Sopralluogo in aziende distanti più di 30 Km dalla sede: tariffa di € 62,00 con aggiunta di rimborso delle spese di viaggio dell'incaricato (da definire col funzionario competente)	
<b>Altre voci</b>		
11	Analisi per cui è necessaria la collaborazione di laboratori esterni (la tariffa verrà definita previa consultazione col funzionario competente)	
12	Analisi non compresa in tabella: la tariffa verrà definita previa consultazione col funzionario competente	

Tabella 2 – Tariffario IRF per analisi virologiche su materiale vegetale di aziende agricole iscritte al RUOP		
13	<b>I. SAGGI VIROLOGICI CON TEST SIEROLOGICI (metodo ELISA)</b>	
	campioni da 1 a 92	€ 1,65 cad
	campioni da 93 a 368	€ 1,55 cad
	campioni da 369 a 1107	€ 1,50 cad
	campioni oltre 1108	€ 1,45 cad

<b>14</b>	<b>II. SAGGI VIROLOGICI CON TEST SIEROLOGICI CON UTILIZZO DI ANTISIERI MESSI A DISPOSIZIONE DAL COMMITTENTE</b>	
	campioni da 1 a 92	€ 1,25 cad
	campioni da 93 a 368	€1,20 cad
	campioni da 369 a 1107	€ 1,10 cad
	campioni oltre 1108	€ 1,05 cad
<b>15</b>	<b>III. SAGGI VIROLOGICI CON TEST BIOLOGICI (PIANTE INDICATRICI)</b>	
	da 1 a 10 piante indicatrici impiegate	€ 5,00/ pianta impiegata
	da 11 a 100 piante indicatrici impiegate	€ 4,70/ pianta impiegata
	da 101 a 1000 piante indicatrici impiegate	€ 4,50/ pianta impiegata
	oltre 1000 piante indicatrici impiegate	€ 4,30/ pianta impiegata
<b>16</b>	<b>IV. FORNITURA DI KIT ELISA</b>	
	per la diagnosi di virus	€ 0,30/test

Le modalità di raccolta, consegna, comunicazione degli esiti delle analisi e quant'altro sono riportati nella Carta dei Servizi IRF del Laboratorio Fitopatologico consultabile nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente ([www.regflor.it](http://www.regflor.it)).

Per tipologie di analisi non previste in Tabella, è necessario contattare il responsabile del Laboratorio Fitopatologico che, in accordo con la Direzione e sulla base del presente Regolamento, ne valuterà la fattibilità e nel caso produrrà un preventivo mirato.

## **ALLEGATO “C”: CESSIONE DI MATERIALE VEGETALE.**

Ai sensi della Legge Regionale 1 dicembre 2006, n.39, l'Istituto si prefigge lo scopo di favorire lo sviluppo economico e la competitività del sistema delle imprese florovivaistiche liguri attraverso la promozione, la realizzazione ed il coordinamento delle attività di ricerca e sperimentazione, in tal senso, provvede a tutelare con brevetto le novità ritenute meritevoli.

Scopo della tutela brevettuale è quello di assicurare ai floricoltori liguri l'utilizzazione delle varietà brevettate.

A tale fine l'Istituto esercita una stretta vigilanza sulla diffusione delle varietà tutelate da brevetto, interviene legalmente contro i fruitori abusivi nell'interesse generale dei floricoltori liguri, regolamentando nei particolari anche quantità da immettere sul mercato, qualità e tipologia merceologica del prodotto, epoca di produzione e commercializzazione, ecc.

Ogni regolamentazione restrittiva del numero di piante da porsi definitivamente in coltivazione rispetto al numero di piante richieste o anche autorizzate in via preventiva di cui al punto 3) dovrà:

- essere approvata dall'Assemblea dell'istituto, in cui sono ampiamente rappresentate le categorie interessate;
- essere motivata attraverso una analisi di mercato;
- essere applicata in modo proporzionale alle quantità richieste al momento e nell'immediato passato con l'eccezione di cui al punto 5);
- prevedere un trattamento privilegiato per i soci delle Associazioni aderenti all'Istituto di cui all'art.7 del presente Regolamento;
- essere comunicate all'utente entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo della denuncia definitiva di coltivazione.

Le varietà brevettate, o in corso di brevettazione, dall'Istituto, di norma, vengono riservate agli operatori liguri; solamente nel caso che una varietà brevettata non trovi sufficiente diffusione nell'ambito produttivo ligure, oppure nel caso che la commercializzazione in mercati extraeuropei non arrechi danni agli interessi floricoli liguri, il Comitato Direttivo, può estendere - con apposito provvedimento deliberativo - anche al fine di evitare le conseguenze di legge relative ad una insufficiente diffusione, la fruizione del brevetto a coltivatori e vivaisti non liguri, che saranno, comunque, sottoposti alla disciplina in seguito descritta.

I prezzi a compenso dell'autorizzazione a coltivare (royalties) vengono di volta in volta stabiliti dal Comitato Direttivo cercando, di compensare - nel caso di una normale diffusione della varietà - i costi di brevettazione, di vigilanza sulla diffusione, per interventi legali a tutela dell'esclusiva, per adempimenti burocratico - fiscali ed una quota delle spese sopportate per la ricerca e la sperimentazione inerenti il miglioramento varietale.

Ove dal Comitato Direttivo sia ritenuta opportuna l'apposizione di etichette sui mazzi di fiori e fronde, sui vasi o sui contenitori di vasi, i coltivatori sono tenuti ad applicarle.

Ai contravventori verrà applicata la normativa di cui al successivo punto 5), III comma sub.a).

Le suddette etichette potranno anche essere fornite dall'Istituto a prezzo di costo o da aziende del settore convenzionate con l'Ente, che si siano impegnate a fornirle ai floricoltori autorizzati al prezzo che avrebbero praticato all'Istituto.

È fatto assoluto divieto di procedere ad operazioni di moltiplicazione e di coltivazione di varietà brevettate dall'Istituto senza preventiva autorizzazione dello stesso.

Nei particolari si stabiliscono, qui di seguito, alcune norme a cui gli Organi dell'istituto e gli utenti dovranno attenersi:

1) le piante date in prova a coltivatori - ai sensi dell'art.9, II co., del presente Regolamento - ogni qualvolta siano oggetto possibile di futura brevettazione, potranno essere consegnate solo previa dichiarazione del coltivatore interessato di impegno a non compiere atti che possano pregiudicare il diritto dell'Istituto a procedere alla successiva brevettazione della varietà in oggetto secondo lo schema - tipo di dichiarazione approvato dal Comitato Direttivo dell'Ente.

2) i vivaisti che chiedono di moltiplicare piante di varietà brevettate dall'Ente, dovranno essere in grado, a giudizio insindacabile dell'Istituto, di garantire una riproduzione in sanità.

Essi dovranno dichiarare preventivamente (prima dell'inizio delle operazioni di moltiplicazione) la quantità presunta della loro produzione e trasmettere entro dieci giorni da ogni consegna di piante ai produttori liguri tutte le notizie richieste nei moduli che verranno loro recapitati dall'Ente e che contengono la normativa all'uopo stabilita dal Comitato Direttivo stesso.

In ogni caso il vivaista dovrà inoltrare le dichiarazioni e i moduli prescritti entro i termini previsti per la generalità dei coltivatori nel successivo punto 3).

Nel caso di intervenuta regolamentazione restrittiva nelle quantità da porre in produzione (vedi commi III e IV del presente allegato "C") essi dovranno adeguarsi alle norme adottate dall'Istituto.

I vivaisti sono legalmente responsabili verso l'Istituto circa la corresponsione dei diritti di brevetto ed eventuali accessori (etichette) per le piante da essi cedute ai coltivatori e si assumono, altresì, tutti gli obblighi previsti nelle dichiarazioni e nei moduli da essi sottoscritti.

3) i coltivatori che intendono coltivare le varietà brevettate dall'Istituto provvedendo direttamente alla riproduzione delle piante necessarie dovranno dichiarare in via preventiva, se ritenuta necessaria dal Comitato Direttivo, il numero delle piante che intendono coltivare e ciò li autorizza, a consenso ottenuto, a procedere alle operazioni di moltiplicazione.

Essi dovranno in via definitiva provvedere all'inoltro della domanda definitiva di autorizzazione a coltivare, ottemperando agli obblighi previsti dalle dichiarazioni e dai moduli da essi sottoscritti.

Le date di autorizzazione, preventiva se ritenuta necessaria dal Comitato Direttivo e definitiva, saranno stabilite di volta in volta dal Comitato Direttivo, secondo le varietà e le relative epoche colturali.

In ogni caso la dichiarazione preventiva sul numero presunto di piante da coltivare dovrà intervenire prima dell'inizio delle operazioni di moltiplicazione e la domanda definitiva di autorizzazione a coltivare dovrà avvenire entro e non oltre i 30 giorni dalla messa a dimora (piena terra o vaso) delle piante.

Trascorsi tali termini il coltivatore è passibile delle sanzioni previste ai punti 5) ed 6).

Nel caso di intervenuta regolamentazione restrittiva sulle quantità da porre in produzione (vedi commi III e IV del presente allegato "C") il coltivatore dovrà adeguarsi alle norme stabilite dall'Istituto.

I suddetti coltivatori e vivaisti si impegnano a permettere l'ingresso nelle aziende del personale dell'Istituto incaricato della vigilanza.

È fatto obbligo di indicare sia sulla bolla di consegna che in fattura la denominazione delle varietà brevettate dall'istituto.

4) l'Istituto può modificare o respingere, dandone comunicazione al richiedente, le dichiarazioni di cui al punto 3), a proprio giudizio insindacabile e senza dover motivare le proprie decisioni.

Gli Organi dell'Ente sono, di norma, tenuti a negare le autorizzazioni a moltiplicare ed a coltivare le varietà brevettate quando si siano verificati casi di accertamento di coltivazioni abusive, di cattiva coltivazione, di comportamento commerciale dannoso per la pluralità degli utenti a carico del richiedente e, comunque, in caso di eccesso delle quantità globalmente coltivate.

5) i dipendenti dell'Istituto che verranno a conoscenza di una qualsiasi infrazione al presente Regolamento, dovranno immediatamente segnalare per iscritto al Presidente quanto a conoscenza.

Il Presidente inoltrerà il verbale di accertamento e le segnalazioni al Comitato Direttivo, che inizierà l'azione legale.

Dopo l'inizio dell'azione legale, che si riterrà concretizzata anche mediante la diffida dell'Avvocato dell'Ente alla parte, gli organi dell'istituto, per particolari documentati e giustificati casi, potranno addivenire a transazioni che consentano in ogni caso:

- a) il pagamento delle royalties e spese accessorie sopportate dagli altri utenti;
- b) l'applicazione di una penale per ogni pianta abusivamente coltivata che dovrà tenere conto: dell'impiego del personale dell'Istituto addetto al controllo, delle spese legali, dell'avvenuta o meno autodenuncia da parte dell'interessato.

Iniziata l'azione in sede giudiziaria, gli Organi dell'Istituto, per particolari documentati e giustificati casi, potranno addivenire a transazioni che consentano, in ogni caso:

- a) il pagamento delle royalties e spese accessorie sopportate dagli altri utenti;
- b) l'applicazione di una penale per ogni singola pianta abusivamente coltivata;
- c) il pagamento di tutte le spese legali e giudiziarie;
- d) il rimborso degli oneri relativi ad una ampia pubblicità sugli esiti dell'azione legale.

6) salvo i casi in cui l'accertamento della coltivazione abusiva sia già avvenuto direttamente attraverso il servizio di vigilanza dell'Istituto [casi a cui si applica la normativa di cui al punto 5)], viene stabilito che il Comitato Direttivo può accettare le domande di coltivatori presentate entro e non oltre il 20 marzo del corrente anno, che intendano regolamentare la loro posizione: in tale caso è prevista l'applicazione a carico del coltivatore che si è autodenunciato, a titolo di penale, da un minimo di due ad un massimo di cinque volte le royalties stabilite per la varietà coltivata ed il pagamento delle prestazioni accessorie dell'Istituto (consegna di eventuali etichette).

7) Il vivaista che cede materiale vegetale brevettato dall'Istituto ad un altro vivaista, non è tenuto a riscuotere i diritti di brevetto di tale materiale, che dovranno essere riscossi dal vivaista acquirente al momento della cessione al floricoltore, produttore di materiale finito. Tale operazione dovrà comunque essere comunicata all'Istituto.

#### CESSIONE DI MARGHERITE DA VASO CULTIVAR BREVETTATE DALL'ISTITUTO

Ferme restando le norme dettate per la generalità delle varietà vegetali brevettate dall'Ente, viene ravvisata la necessità di configurare per le cultivar disponibili, alla luce dell'esperienza maturata, particolari norme a cui gli organi dell'istituto e gli utenti dovranno attenersi relativamente alla autorizzazione a coltivare e porre in vendita piante di margherita:

- a) all'Istituto Regionale per la Floricoltura devono essere comunicati tutti i luoghi in cui avviene la coltivazione delle piante in oggetto;

- b) all'IRF viene dato totale diritto di accesso ai luoghi di coltivazione, per poter eseguire in qualsiasi momento controlli sullo stato sanitario, sulla corretta gestione agronomica e sul numero di piante messo a dimora;
- c) l'IRF è autorizzato ad accertare in tutte le fasi commerciali l'origine della margherita messa in vendita;
- d) è scopo esclusivo della coltivazione la produzione di vasi fioriti nella propria Azienda;
- e) è vietata la cessione di materiale di propagazione;
- f) ogni vaso prodotto deve essere individuato da un'etichetta fornita da azienda convenzionata con l'Ente, nel colore di volta in volta stabilito. Per i vasi di diametro di cm 10 o inferiori, l'etichetta dovrà essere apposta su ogni contenitore da 12 pezzi. Dette etichette dovranno essere apposte nei vasi al momento dell'inizio della coltivazione e copia della bolla di acquisto delle suddette etichette dovrà essere allegata alla lettera di impegno, pena l'invalidazione della dichiarazione di coltivazione in esso contenuta;
- g) il riscontro della mancata opposizione sui vasi delle etichette fin dal momento dell'inizio della coltivazione comporterà il diniego alla concessione di licenze di coltivazione per qualsiasi varietà brevettata dall'Istituto, oltre all'esercizio delle opportune azioni civili e penali da parte dell'Istituto medesimo;
- h) è obbligatorio corrispondere all'Istituto medesimo € 6,50 (sei/50 euro) oltre I.V.A per ogni 100 piante commercializzate a qualsiasi titolo quale diritto di brevetto e che il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura e che scaduto tale termine verranno applicati gli interessi di mora. Agli inadempienti, fatte salve le azioni legali per il recupero dei crediti, non verrà più concessa alcuna licenza di coltivazione per qualsiasi varietà brevettata dall'Istituto;
- i) è fatto obbligo di indicare sia sulla bolla di consegna che in fattura la denominazione della cultivar di cui trattasi;
- l) i floricoltori interessati alla coltivazione dovranno sottoscrivere all'Istituto Regionale l'apposita lettera di impegno.

Pertanto, i coltivatori che intendano coltivare e porre in vendita le suddette margherite da vaso dovranno inviare all'Ente prima di iniziare la coltivazione un modello, opportunamente predisposto dall'Istituto e contenente le norme di cui sopra, che dovranno essere sottoscritte per accettazione ed una contestuale lettera di impegno, specificando le proprie generalità, il numero delle piante da mettere a dimora ed i luoghi di coltivazione delle suddette. Al modulo come sopra descritto dovrà essere unita copia della bolla di acquisto delle etichette riguardanti le cultivar coltivate, pena l'invalidazione della lettera di impegno che sarà ritenuta, pertanto, nulla.

Le etichette dovranno essere poste sui vasi immediatamente, al momento dell'invasatura; chi, durante i controlli che verranno svolti di routine da parte del personale dell'Istituto, venisse trovato con le piante prive di etichette sarà prima invitato ad onorare gli impegni sottoscritti, quindi, se entro una settimana non avrà provveduto a quanto richiesto, sarà privato della possibilità di usufruire nel futuro di qualsiasi ritrovato o brevetto dell'Istituto, oltre all'esercizio delle opportune azioni civili e penali da parte dell'istituto medesimo.

#### CESSIONE DI PIANTINE DI GENOTIPI SELEZIONATI DA IRF DI FRONDE DA RECISO ED ALTRI ALBUSTI ORNAMENTALI

L'IRF nell'ambito della sua attività istituzionale di "diversificazione delle colture da fronda" ha selezionato nel tempo, partendo da piante da seme, alcuni genotipi in base alle loro caratteristiche di adattabilità all'ambiente di coltivazione, resistenza a stress abiotici e biotici.

Ferme restando le norme dettate per la generalità delle varietà vegetali brevettate dall'Ente, viene ravvisata la necessità di configurare per la cultivar in oggetto indicata, seppur non vincolate da brevetto, alla luce dell'esperienza maturata, particolari norme a cui gli organi dell'Istituto e gli utenti dovranno attenersi relativamente alla richiesta di coltivare e porre in vendita piante di:

### ***Eucalyptus gunnii* (Gunny)**

- a) Per ogni talea radicata, con presente almeno un germoglio in pieno stadio vegetativo della lunghezza di 5 cm, consegnata nel suo alveolo di radicazione, verrà riconosciuto all'Istituto un prezzo di € 2,00 (due/00 euro) esclusa I.V.A.
- b) Per ogni piantina in vasetto da 10 cm di diametro, con almeno un germoglio in pieno stato vegetativo per un'altezza totale della piantina non inferiore ai 20 cm, verrà riconosciuto all'IRFo un prezzo di € 3,50 (tre euro e cinquanta centesimi) esclusa I.V.A.
- c) il pagamento di quanto dovuto dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura e scaduto tale termine verranno applicati gli interessi di mora. Agli inadempienti, fatte salve le azioni legali per il recupero dei crediti, non verrà più concessa alcuna priorità come previsto dall'art.8 del presente documento.
- d) Il documento di trasporto e la fattura dovranno riportare il riferimento "Selezione di IRF".

### ***Acacia sp.* (Mimosa)**

- a) Per ogni piantina in vasetto da 12 cm di diametro, con almeno un germoglio in pieno stato vegetativo per un'altezza totale della piantina non inferiore ai 20 cm, verrà riconosciuto all'Istituto un prezzo di € 5,00 (cinque/00 euro) esclusa I.V.A.
- b) il pagamento di quanto dovuto dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura e scaduto tale termine verranno applicati gli interessi di mora. Agli inadempienti, fatte salve le azioni legali per il recupero dei crediti, non verrà più concessa alcuna priorità come previsto dall'art.8 del presente documento.
- c) Il documento di trasporto e la fattura dovranno riportare il riferimento "Selezione di IRF".

### ***Myrtus sp.* (Mirto)**

- a) Per ogni talea radicata, con presente almeno un germoglio in pieno stadio vegetativo della lunghezza di 5 cm, consegnata nel suo alveolo di radicazione, verrà riconosciuto all'Istituto un prezzo di € 0,70 (settanta centesimi di euro) esclusa I.V.A.
- b) Per ogni piantina in vasetto da 12 cm di diametro, con almeno un germoglio in pieno stato vegetativo per un'altezza totale della piantina non inferiore ai 20 cm, verrà riconosciuto all'Istituto un prezzo di € 1,30 (un euro e trentacentesimi) esclusa I.V.A.
- c) il pagamento di quanto dovuto dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura e scaduto tale termine verranno applicati gli interessi di mora. Agli inadempienti, fatte salve le azioni legali per il recupero dei crediti, non verrà più concessa alcuna priorità come previsto dall'art.8 del presente documento.
- d) Il documento di trasporto e la fattura dovranno riportare il riferimento "Selezione di IRF".

### ***Phylica sp.* (Filica)**

- a) Per ogni piantina in vasetto da 10 cm di diametro, con almeno un germoglio in pieno stato vegetativo per un'altezza totale della piantina non inferiore ai 20 cm, verrà riconosciuto all'Istituto un prezzo di € 1,80 (un euro e ottantacentesimi) esclusa I.V.A.
- b) il pagamento di quanto dovuto dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura e scaduto tale termine verranno applicati gli interessi di mora. Agli inadempienti, fatte salve le azioni legali per il recupero dei crediti, non verrà più concessa alcuna priorità come previsto dall'art.8 del presente documento.
- c) Il documento di trasporto e la fattura dovranno riportare il riferimento "Selezione di IRF".

### ***Pittosporum sp.* (Pittosporino)**

- a) Per ogni piantina in vasetto da 10 cm di diametro, con almeno un germoglio in pieno stato vegetativo per un'altezza totale della piantina non inferiore ai 20 cm, verrà riconosciuto all'Istituto un prezzo di € 3,80 (tre euro e ottanta centesimi) esclusa I.V.A.
- b) il pagamento di quanto dovuto dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura e scaduto tale termine verranno applicati gli interessi di mora. Agli inadempienti,

fatte salve le azioni legali per il recupero dei crediti, non verrà più concessa alcuna priorità come previsto dall'art.8 del presente documento.

c) Il documento di trasporto e la fattura dovranno riportare il riferimento "Selezione di IRF".

#### ***Rosmarinum officinalis***

a) Per ogni talea radicata, con presente almeno un germoglio in pieno stadio vegetativo della lunghezza di 5 cm, consegnata nel suo alveolo di radicazione, verrà riconosciuto all'Istituto un prezzo di € 0,30 (trenta centesimi di euro) esclusa I.V.A.

b) il pagamento di quanto dovuto dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura e scaduto tale termine verranno applicati gli interessi di mora. Agli inadempienti, fatte salve le azioni legali per il recupero dei crediti, non verrà più concessa alcuna priorità come previsto dall'art.8 del presente documento.

c) Il documento di trasporto e la fattura dovranno riportare il riferimento "Selezione di IRF".

#### ***Ozothamnus diosmifolius (Rice flower)***

a) Per ogni piantina in vasetto da 10 cm di diametro, con almeno un germoglio in pieno stato vegetativo per un'altezza totale della piantina non inferiore ai 20 cm, verrà riconosciuto all'Istituto un prezzo di € 2,50 (due euro e cinquanta centesimi) esclusa I.V.A.

b) il pagamento di quanto dovuto dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura e scaduto tale termine verranno applicati gli interessi di mora. Agli inadempienti, fatte salve le azioni legali per il recupero dei crediti, non verrà più concessa alcuna priorità come previsto dall'art.8 del presente documento.

c) Il documento di trasporto e la fattura dovranno riportare il riferimento "Selezione di IRF".

#### ***Hydrangea sp. (Ortensie)***

a) Per ogni talea radicata, con presente almeno un germoglio in pieno stadio vegetativo della lunghezza di 5 cm, consegnata nel suo alveolo di radicazione, verrà riconosciuto all'Istituto un prezzo di € 0,70 (settanta centesimi di euro) esclusa I.V.A.

b) Per ogni piantina in vasetto da 12 cm di diametro, con almeno un germoglio in pieno stato vegetativo per un'altezza totale della piantina non inferiore ai 20 cm, verrà riconosciuto all'Istituto un prezzo di € 2,00 (due/00 euro) esclusa I.V.A.

c) il pagamento di quanto dovuto dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura e scaduto tale termine verranno applicati gli interessi di mora. Agli inadempienti, fatte salve le azioni legali per il recupero dei crediti, non verrà più concessa alcuna priorità come previsto dall'art.8 del presente documento.

d) Il documento di trasporto e la fattura dovranno riportare il riferimento "Selezione di IRF".

#### ***Viburnum sp. (Viburno)***

a) Per ogni talea radicata, con presente almeno un germoglio in pieno stadio vegetativo della lunghezza di 5 cm, consegnata nel suo alveolo di radicazione, verrà riconosciuto all'Istituto un prezzo di € 0,70 (settanta centesimi di euro) esclusa I.V.A.

b) Per ogni piantina in vasetto da 12 cm di diametro, con almeno un germoglio in pieno stato vegetativo per un'altezza totale della piantina non inferiore ai 20 cm, verrà riconosciuto all'Istituto un prezzo di € 3,00 (tre/00 euro) esclusa I.V.A.

c) il pagamento di quanto dovuto dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura e scaduto tale termine verranno applicati gli interessi di mora. Agli inadempienti, fatte salve le azioni legali per il recupero dei crediti, non verrà più concessa alcuna priorità come previsto dall'art.8 del presente documento.

d) Il documento di trasporto e la fattura dovranno riportare il riferimento "Selezione di IRF".

#### ***Euphorbia spinosa 'ligustica'***

- a) Per ogni talea radicata, con presente almeno un germoglio in pieno stadio vegetativo della lunghezza di 5 cm, consegnata nel suo alveolo di radicazione o in radice nuda, verrà riconosciuto all'Istituto un prezzo di € 0,05 (cinque centesimi di euro) esclusa I.V.A.
- b) Per ogni piantina in vasetto da 5 cm di diametro, con almeno un germoglio in pieno stato vegetativo per un'altezza totale della piantina non inferiore ai 20 cm, verrà riconosciuto all'Istituto un prezzo di € 0,35 (trentacinque centesimi di euro) esclusa I.V.A.
- c) il pagamento di quanto dovuto dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura e scaduto tale termine verranno applicati gli interessi di mora. Agli inadempienti, fatte salve le azioni legali per il recupero dei crediti, non verrà più concessa alcuna priorità come previsto dall'art.8 del presente documento.
- d) Il documento di trasporto e la fattura dovranno riportare il riferimento "Selezione di IRF".

## **ALLEGATO "D": CONSULENZE**

Nei casi di richiesta per consulenze, commesse o servizi da espletarsi fuori sede la fattibilità sarà valutata dal Funzionario competente e dall'Amministrazione, e i prezzi saranno determinati calcolando il costo della prestazione oltre il costo della giornata di lavoro in base alla qualifica del dipendente interessato, nonché il costo della relativa indennità di missione.

Per eventuali consulenze, commesse o servizi non contemplati negli allegati "A" e "B" il prezzo sarà stabilito dal Direttore sulla base dei criteri stabiliti all'art.12 del presente Regolamento.

**ALLEGATO "E": CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DELLE ABILITAZIONI ALLA VENDITA, ACQUISTO, UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI E ALLA CONSULENZA**

Con riferimento a quanto indicato dal Piano d’Azione Nazionale - Decreto 22 gennaio 2014, G.U. n.35 del 12.02.2014, l’IRF eroga corsi di formazione e aggiornamento per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, acquisto, utilizzo di prodotti fitosanitari e alla consulenza secondo le tariffe di cui alla seguente tabella:

TIPOLOGIA CORSO		Durata corso	Tariffa (Iva esclusa)
corso di formazione per il rilascio dell’abilitazione	all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti	20 h	70,00 €
	alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti	25 h	140,00 €
	alla consulenza sull’impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti	25 h	140,00 €
corso di aggiornamento per il rinnovo dell’abilitazione	all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti	12 h	48,00 €
	alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti	12 h	120,00 €
	alla consulenza sull’impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti	12 h	120,00 €
Servizio di gestione e presentazione della domanda sul portale web di servizi online della Regione Liguria			25,00 €